

THEMIS

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – sede

Art. 1

È costituita con sede provvisoria in Sagrado (GO) via del bosco 18 un'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, apolitica, culturale, ricreativa denominata "THEMIS".

L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza modificare il presente Statuto.

E' possibile istituire sezioni distaccate, previa apposita delibera dell'assemblea dei soci che, ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. L'Associazione è democratica e non ha fini di lucro né per sé, né per i suoi associati.

TITOLO II

Scopo – Finalità

Art. 2

L'Associazione si propone di riunire i propri aderenti in un gruppo di acquisto rivolto all'acquisizione di beni e servizi di uso comune, a prezzi vantaggiosi e concorrenziali; promuovere iniziative di informazione, formazione e assistenza, partecipando a manifestazioni di carattere pubblico ed organizzandone d'iniziativa; valorizzare le attività presenti sul territorio; collaborare con associazioni che abbiano i medesimi fini; stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici o altre associazioni.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO III

Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Sono Soci dell'associazione:

(a) i fondatori

(b) le persone che forniscono il loro contributo per il conseguimento degli scopi associativi e versino le quote stabilite entro i termini previsti dall'art. 7;

(c) le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'assistenza e nei confronti dell'associazione. Le norme, per l'ammissione dei nuovi Soci, sono descritte da specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei Soci. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire le quote di associazione anche in misure diverse, secondo la tipologia del socio, come definito nell'Art. 5. senza che ciò pregiudichi diritti e/o doveri.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. Il genitore o tutore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Potranno essere presi in considerazione, eventuali rimborsi spese solo se preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Distinzione tra soci

Art. 5

I soci si distinguono in fondatori, effettivi, onorari e sostenitori.

Art. 6

I soci fondatori ed i soci effettivi, verseranno una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo, che può altresì deliberare quote straordinarie di partecipazione.

Le persone, che contribuiscono in modo eccezionale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, possono essere nominati soci onorari dal Consiglio Direttivo ed esonerati dal versamento delle quote.

Sono considerati soci sostenitori coloro che versano delle quote straordinarie. La qualifica di socio sostenitore dura un anno dal giorno del versamento della quota.

Morosità del socio

Art. 7

I soci che non avranno rinnovato l'iscrizione entro il 31 gennaio, perderanno la qualifica di socio.

TITOLO IV

Diritti dei soci

Art. 8

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale ultimo diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile, svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Non è concessa ai soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa versata dai soci non è trasmissibile, ad esclusione dei trasferimenti a causa di morte; la quota non può essere rivalutata.

Ciascun socio ha diritto di esprimere un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della quota versata.

Ogni socio ha diritto di usufruire di tutte le convenzioni stipulate dall'associazione.

Doveri dei soci

Art. 9

Gli obblighi dei soci sono:

- (a) versare la loro quota entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- (b) rispettare il presente statuto ed il regolamento interno, dichiarandone la presa visione ed approvazione all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione;
- (c) mantenere un comportamento dignitoso che non sia nocivo all'immagine e al prestigio dell'Associazione;
- (d) familiarizzare tra soci, rispettandosi reciprocamente ed aiutandosi con ogni mezzo a loro disposizione;
- (e) Divieto di cedere a terzi la propria tessera personale, pena la perdita della qualifica di socio;
- (f) La profusione degli sforzi di ogni singolo socio rappresenta la forza e la continua evoluzione dell'associazione stessa, pertanto, ogni socio ordinario si impegnerà, ognuno secondo le proprie capacità e mezzi, all'accrescimento dell'associazione individuando nuove opportunità di sviluppo e contribuendo con idee e suggerimenti.
- (g) Sia i soci ordinari in qualità di privati che gli esercenti associati che offrono i propri servizi all'associazione, devono comportarsi sempre e comunque con la massima rettitudine e trasparenza.

Perdita della qualifica di socio

Art. 10

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- (a) rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente.

- (b) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per le persone giuridiche.
- (c) per non aver effettuato il versamento della quota associativa.
- (d) gli esercenti che offrono i propri prodotti e/o servizi agli associati possono, previa valutazione del consiglio, essere esclusi dal gruppo in caso di comportamenti scorretti e/o feedback negativi da parte dei soci che hanno usufruito della loro opera.
- (e) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri qualora costituito.

Sono casi di indegnità il compimento di:

- attività lesive e/o contrarie agli interessi e all'immagine dell'Associazione;
- qualsiasi altra azione o omissione che pregiudichi il decoro dell'Associazione.

Il ricorso del Socio al collegio dei Probiviri, qualora costituito, sospende l'efficacia del provvedimento sino alla decisione di quest'ultimo. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo comune

Art. 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. donazioni e lasciti dei soci nonché di qualsiasi altra persona fisica, giuridica o associazione;
2. contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Istituzioni o Enti Pubblici;
4. eventuali eccedenze di bilancio;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
7. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali attività ludiche, feste, spettacoli di intrattenimento.
8. quote associative.

Il fondo comune, costituito prettamente da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve, fondi o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.

Esercizio sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati.

Il rendiconto dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- (a) l'Assemblea degli Associati;
- (b) il Consiglio Direttivo;
- (c) il Presidente;
- (d) il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- (e) il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Capo I

Assemblee

Art. 14

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

I soci sono convocati almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo in assemblea generale ordinaria e, tutte le volte che occorre, in assemblea generale straordinaria.

L'assemblea può essere convocata anche per domanda firmata da un terzo più uno dei soci effettivi. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta spedita almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante pubblicazione su pagina web, e-mail, telegramma, telefax, lettera ordinaria; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data di adunanza. In caso di urgenza il termine è ridotto a quindici giorni. Ove le circostanze lo richiedano, nell'impossibilità di utilizzare i predetti strumenti di convocazione, l'Assemblea è altresì validamente convocata mediante l'affissione, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza, della comunicazione scritta nei locali della sede, ovvero mediante pubblicazione su pagina web in modo da essere facilmente fruibile.

Assemblea ordinaria e straordinaria

Art. 15

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- approvazione dei rendiconti economico-finanziari;
- approvazione bilancio preventivo;
- indirizzi e direttive generali dell'Associazione nonché dei programmi delle attività da svolgere;
- nomina del Consiglio Direttivo;
- nomina eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nomina eventuale del Collegio dei Probiviri;

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Intervento in assemblea

Art. 16

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci, come previsto dall'Art. 5, in regola col pagamento della quota annua d'associazione al momento in cui si svolge l'Assemblea stessa.

E' ammesso il voto per delega. Ciascun socio può ricevere al massimo tre deleghe.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se ritiene il caso, uno o più scrutatori.

Numero legale e validità delle votazioni

Art. 18

Perché l'Assemblea generale sia valida in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà più uno dei soci di cui all'art. 16. Il giorno successivo, l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione e potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee generali, e per modifiche sostanziali al presente Statuto, occorre il voto della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto salvo che per lo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Capo II

Consiglio Direttivo

Art. 19

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti tra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.

E' l'Assemblea ad eleggere il Consiglio Direttivo il quale nominerà, al suo interno, il Presidente.

Questi ultimi, con l'elezione del proprio candidato divengono, di fatto, il nuovo Consiglio Direttivo. Essi nominano, nel proprio seno, le cariche di vicepresidente e tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Poteri del Consiglio Direttivo

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.

Spetta, pertanto al Consiglio, a titolo esemplificativo:

1. curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
2. redigere il rendiconto economico-finanziario;
3. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
4. stipulare gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
5. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
6. determinare l'ammontare della quota associativa e le eventuali quote straordinarie;
7. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali;
8. proporre all'assemblea dei soci i referenti per le sezioni distaccate.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Ogni adunanza è seguita da apposito verbale custodito agli atti.

Art. 21

Il Consiglio si riunisce, con autoconvocazione e con le modalità ritenute più idonee, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali.

Il Consiglio può anche riunirsi tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Art. 22

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente ed ai suoi membri. E' facoltà del Consiglio avvalersi della collaborazione o della consulenza di esperti, che potranno essere cooptati.

Art. 23

In caso di mancanza prolungata ovvero di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti, previa ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva. I nuovi membri rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Capo III

Presidente

Art. 24

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'Attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Esegue le delibere del Consiglio Direttivo in conformità ai poteri delegatigli periodicamente dal Consiglio stesso.

In caso di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione chiedendone comunque ratifica al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

In caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni o decadenza per i motivi elencati nell'art. 10, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Segretario / Tesoriere

Art. 25

Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

1. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
2. provvede al disbrigo della corrispondenza;
3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
4. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
5. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
6. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Capo IV

Collegio dei Revisori

Art. 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo. Viene eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, non facenti parte del Consiglio Direttivo. Nomina al proprio interno un Presidente.

Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci.

Capo V

Collegio dei Proviviri

Art. 28

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, qualora costituito, alla competenza del collegio di tre proviviri che

potranno essere eletti ogni tre anni qualora l'assemblea riunita in occasione dell'elezione del consiglio deliberi in tal senso. Essi giudicheranno in seguito a ricorso ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 29

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati, con una maggioranza dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori scelto anche tra i non soci.

Art. 30

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto dall'Assemblea dei Soci a favore di Enti con finalità analoghe a quelle dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM nr. 329 del 21/03/2001, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

Elezione del Consiglio Direttivo

Art. 31

Entro i due mesi antecedenti alla data prefissata per il rinnovo del Consiglio Direttivo, gli aspiranti devono inviare, al Consiglio in carica, la propria candidatura.

Art. 32

Il Consiglio in carica provvede a far pervenire ai soci, almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria, i nominativi dei candidati al Consiglio Direttivo.

Art. 33

Il giorno dell'Assemblea, ogni socio esprimerà al massimo tre preferenze tra i soci candidati ed inserirà la scheda/voto nell'urna predisposta. I soci che non sono in grado di intervenire personalmente nella giornata dell'Assemblea, possono inviare la propria scheda/voto inserendola in una busta sigillata e facendola pervenire alla segreteria dell'Associazione prima delle operazioni di scrutinio.

Art. 34

I soci presenti all'Assemblea nomineranno due scrutatori, di cui uno sarà eletto segretario, ed il Presidente del seggio. Lo spoglio avverrà alla presenza dei soci intervenuti.

Nel caso di voti pervenuti per lettera, il Presidente aprirà le buste e, senza spiegare la scheda/voto, la aggiungerà alle altre nell'urna predisposta, quindi provvederà a mescolarle. Terminato lo spoglio di tutte le schede, il Presidente leggerà i risultati, proclamando eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si procederà a sorteggio. Il Segretario redigerà apposito verbale che, previa sottoscrizione del Presidente, del Segretario e degli altri scrutatori sarà conservato negli atti dell'Associazione.

Art. 35

Le schede contrassegnate o pervenute dopo il termine di cui all'Art. 33, Il capoverso, saranno dichiarate nulle, tranne quelle spedite 10 giorni prima della data dell'assemblea. Farà fede il timbro postale.

Art. 36

Entro e non oltre 15 giorni dalle operazioni di cui sopra, gli eletti si riuniranno in Consiglio per le attribuzioni delle cariche secondarie. Fino a tale data il Consiglio uscente rimarrà in carica per le operazioni di ordinaria amministrazione.

TITOLO IX

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 37

I libri sociali, le scritture contabili ed i rendiconti di gestione devono essere messi a disposizione di tutti i soci per la consultazione. Il socio che desidera avere copia dei predetti documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO X

norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al regolamento

Giancarlo Bocchia - Bartolomeo Cammarino - Antonio Martilotta - Vincenzo Carriero - Marco Parise - Michele Spadini - Giuseppe Lo Russo - Francesco Gardin - Maurizio Mighetto